



SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

Area Affari Istituzionali
Ufficio Affari Sociali e Strutture Decentrate
Settore Strutture Decentrate e Commissioni

DR. n. 1793 del 10.07.2018

IL RETTORE

- VISTO** il D.P.R. n. 382 dell'11.07.1980;
- VISTA** la legge n. 168 del 9.05.1989;
- VISTA** la legge n. 240 del 30.12.2010;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 3689/2012 del 29.10.2012, in particolare l'art. 15;
- VISTO** il Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca emanato con D.R. 1017/2012 del 28.03.2012;
- VISTO** il Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità della Sapienza emanato con D.R. n. 65/2016 del 13.01.2016;
- VISTA** la proposta di istituzione del Centro di Ricerca "Sapienza Information-Based Technology Innovation Center for Health (STITCH)" pervenuta dai seguenti Dipartimenti: Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche anatomo-patologiche, Dipartimento di Informatica, Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale "Antonio Ruberti", Dipartimento di Ingegneria aeronautica, elettrica ed energetica, Dipartimento di Medicina Clinica;
- VISTO** lo schema di regolamento approvato dal rispettivo Consiglio dei Dipartimenti interessati;
- VISTO** il "*parere positivo*" espresso dal Collegio dei Direttori dei Dipartimenti, nella seduta del 23.04.2018, in merito alla istituzione del Centro di Ricerca "Sapienza Information-Based Technology Innovation Center for Health (STITCH)" e al relativo Regolamento;
- VISTE** le delibere del Senato Accademico dell'8.05.2018 (n. 191/2018) e del Consiglio di Amministrazione del 15.05.2018 (n. 205/2018), con le quali è stata approvata la proposta di istituzione del Centro di Ricerca "Sapienza Information-Based Technology Innovation Center for Health (STITCH)" e il relativo regolamento con la seguente modifica: *l'art. 4.1 è così novellato: "Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti all'atto della costituzione/rinnovo. Sono designabili: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 3) i ricercatori in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010"*;



- VISTE** le indicazioni espresse dagli OO.CC nelle citate sedute del 8.05.2018 e del 15.05.2018, in ordine all'acquisizione di delibere conformi a quanto previsto dal Regolamento-tipo;
- VISTA** la nota prot. n. 51541 del 18.06.2018 con la quale i Direttori dei Dipartimenti proponenti la costituzione del Centro sono stati invitati, in conformità a quanto previsto dal Regolamento-tipo dei Centri di Ricerca, a perfezionare le proprie proposte di adesione;
- CONSIDERATE** le integrazioni alle istanze di adesione al Centro "STITCH", pervenute dai Dipartimenti interessati

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, è istituito il Centro di Ricerca "Sapienza Information-Based Technology Innovation Center for Health (STITCH)" ed è emanato il relativo Regolamento di seguito riportato:

SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL CENTRO DI RICERCA SAPIENZA INFORMATION-BASED TECHNOLOGY INNOVATION CENTER FOR HEALTH (CENTRO STITCH)

Art. 1 – Finalità

1.1. Il Centro SAPIENZA INFORMATION-BASED TECHNOLOGY INNOVATION CENTER FOR HEALTH (nel seguito più brevemente richiamato Centro STITCH), istituito/confermato con DR n.1793 del 10.07.2018 è un Centro interdipartimentale omologato come Centro di ricerca.

1.2. Il Centro persegue la finalità di promuovere e potenziare, mediante l'integrazione interdisciplinare, le possibilità di ricerca effettuata nell'ambito di diversi Dipartimenti di cui al successivo articolo, agevolando l'accesso a fonti di finanziamento attraverso il vantaggio competitivo fornito dall'apporto ed integrazione tra i Dipartimenti nella gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente complessi negli ambiti di seguito evidenziati: della medicina interna e specialistica, delle scienze radiologiche, oncologiche ed anatomo patologiche, delle tecnologie e scienze informatiche, della miniaturizzazione, della sensoristica e dell'intelligenza artificiale, e altre tematiche di competenza dei diversi Dipartimenti proponenti.

1.3. Il Centro promuove, coordina e sviluppa attività di ricerca interdisciplinare mirata ad espandere le conoscenze scientifiche ed il trasferimento industriale delle tecnologie innovative specificatamente legate agli ambiti delle tecnologie e scienze informatiche, della miniaturizzazione, della sensoristica e dell'intelligenza artificiale nel settore della salute.



1.4. Per realizzare i propri obiettivi il Centro sviluppa in particolare le seguenti linee di attività: *Big data* per l'*healthcare*; Intelligenza artificiale, robotica e sensoristica per l'*healthcare*; *Network medicine*.

1.5. Il Centro è dotato di autonomia secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 – Composizione

2.1. Il Centro è costituito dai seguenti Dipartimenti:

- Dipartimento di Scienze radiologiche, oncologiche e anatomo-patologiche
- Dipartimento di Informatica
- Dipartimento di Ingegneria informatica, automatica e gestionale "Antonio Ruberti"
- Dipartimento di Ingegneria aeronautica, elettrica ed energetica
- Dipartimento di Medicina clinica.

2.2. Ad esso, ogni anno, entro il 31 ottobre, possono presentare proposta di adesione altri Dipartimenti. Sulla proposta si esprime il Comitato direttivo e delibera il Senato Accademico.

2.3. E' altresì consentito il raggruppamento temporaneo del Centro, al fine di specifici progetti di ricerca, con Dipartimenti non aderenti al Centro e/o con docenti o gruppi di docenti afferenti a Dipartimenti non aderenti al Centro, previa delibera dei rispettivi Dipartimenti.

Art. 3 – Organi

3.1. Sono Organi del Centro:

- Il Direttore
- Il Consiglio Direttivo
- Il Consiglio tecnico scientifico

Art. 4 – Il Direttore

4.1. Il Direttore è individuato dai Direttori dei Dipartimenti proponenti tra i docenti di ruolo dei Dipartimenti proponenti all'atto della costituzione/rinnovo. Sono designabili: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 2) i Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica



nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010; 3) i ricercatori in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di II fascia, di cui all'art. 16 della legge 240/2010.

4.2. La sua nomina è disposta con decreto del Rettore.

4.3. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile una sola volta.

4.4. Il Direttore del Centro ha la rappresentanza del Centro, presiede il Comitato Direttivo e il Consiglio tecnico scientifico; egli ha, altresì, la funzione di datore di lavoro ai fini del decreto legislativo n. 81/2008 per le attività che si svolgono all'interno delle strutture affidate al Centro.

4.5. Il Direttore convoca il Comitato direttivo e il Consiglio tecnico-scientifico con almeno sette giorni di anticipo; egli può provvedere alla convocazione anche su iniziativa di almeno 1/3 dei componenti effettivi del Comitato e/o del Consiglio; in caso di convocazione urgente il termine può essere ridotto a tre giorni; la convocazione è effettuata per via informatica ed affissa in locandina ubicata presso la sede della direzione del Centro.

Art. 5 – Comitato Direttivo

5.1. Il Comitato direttivo svolge funzioni di coordinamento, amministrazione e gestione del Centro; esso è nominato con provvedimento del Rettore.

5.2. Il Comitato Direttivo è espressione dei Dipartimenti di cui all'art. 2.1 e 2.2; esso è composto dai Direttori dei Dipartimenti interessati e/o docenti di ruolo scelti tra gli afferenti al Centro in numero complessivamente non superiore al doppio dei Dipartimenti costituenti.

5.3. Alla designazione dei rappresentanti nel Comitato Direttivo provvedono i Dipartimenti di cui all'art. 2.1 e 2.2 al momento dell'istituzione/rinnovo.

5.4. Il Comitato direttivo dura in carica per l'intera durata del Centro.

5.5. Il Comitato direttivo nella sua prima riunione, anche a seguito di rinnovo, si esprime sull'elenco del personale docente di ruolo universitario proposto in sede di istituzione /rinnovo dai Dipartimenti di cui all'art. 2.1 e 2.2 (non meno di 20 afferenti) per svolgere attività presso il Centro. Il Direttore del Centro provvede di conseguenza alla formalizzazione del personale sopra detto, anche al fine della costituzione del Consiglio tecnico-scientifico, e ne fornisce comunicazione all'Amministrazione centrale per l'emanazione del relativo provvedimento formale.



5.6. Il Comitato Direttivo si esprime in merito alla richiesta di adesione avanzata da altri Dipartimenti diversi da quelli di cui all'art. 2.1 e 2.2 e, in caso favorevole, la trasmette all'Amministrazione Centrale per l'approvazione da parte del Senato Accademico.

5.7. Alle attività del Centro non possono aderire docenti che afferiscano contemporaneamente ad un altro Centro interdipartimentale delle medesime MacroAree.

5.8. Il Comitato direttivo svolge le funzioni amministrative e gestionali del Centro in quanto centro di spesa, tra cui l'approvazione delle proposte del budget preventivo, delle variazioni di budget e della relazione generale sulle attività predisposte dal Direttore nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, fermo quanto previsto dall'art. 8 del presente Regolamento e dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità quanto alle competenze del referente amministrativo e del responsabile amministrativo delegato del Dipartimento individuato per la gestione amministrativo-contabile del Centro.

5.9. Esso approva, altresì, i programmi scientifici, può deliberare in via preventiva le competenze e i relativi limiti delegati al Direttore del Centro, delibera sull'acquisizione di attrezzature di rilevante entità con costo eccedente la delega e sulla organizzazione dei laboratori di ricerca (*ove esistenti*) e degli eventuali servizi ad essi correlati.

5.10. Alle riunioni del Comitato Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il referente amministrativo con funzioni verbalizzanti.

Art. 6 – Consiglio tecnico-scientifico

6.1. Il Consiglio tecnico-scientifico è costituito dai componenti del Comitato direttivo, dai docenti e dal personale tecnico-amministrativo partecipante alle attività del Centro.

6.2. Possono partecipare alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico, senza diritto di voto, anche i dottorandi ed i titolari di contratto e di assegni di ricerca se e in quanto svolgano attività di ricerca all'interno dei progetti approvati dal Centro.

6.3. Il Consiglio tecnico-scientifico esprime pareri al Comitato direttivo sulle linee di ricerca e sui programmi di ricerca.

6.4. Esso si riunisce almeno due volte l'anno per formulare proposte sui programmi da svolgere nell'anno successivo e per esprimere valutazioni sull'attività svolta.



6.5. Alle riunioni del Consiglio tecnico-scientifico partecipa, senza diritto di voto, il referente amministrativo con funzioni verbalizzanti.

Art. 7 – Sede

7.1. Il Centro ha sede amministrativa presso il Dipartimento di afferenza del Direttore, individuato come Dipartimento di riferimento per la gestione amministrativo-contabile (*uno dei Dipartimenti costituenti, come indicato nella proposta ed approvato dal Consiglio di Amministrazione*).

7.2. Eventuali variazioni sono proposte dal Comitato direttivo e sottoposte all'espressa approvazione del Consiglio di Amministrazione.

7.3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale delle strutture messe a disposizione dai Dipartimenti proponenti.

Art. 8 - Referente amministrativo

8.1. Il referente amministrativo, nominato dal Direttore Generale, ha il compito di supporto amministrativo-contabile della gestione del Centro, gestione che in via diretta è rimessa al responsabile amministrativo delegato del Dipartimento individuato per la gestione amministrativo-contabile del Centro. Egli coadiuva il Direttore del Centro nelle azioni rivolte al raggiungimento delle finalità dello stesso.

8.2 Il Referente amministrativo partecipa alle riunioni del Comitato Direttivo e del Consiglio tecnico scientifico senza diritto di voto e con funzioni verbalizzanti.

Art. 9 – Funzionamento

9.1. Le modalità di funzionamento e di gestione amministrativo-contabile del Centro sono fissate dal Regolamento generale per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università; per quanto non precisato nel suddetto Regolamento si applicano in analogia le disposizioni relative ai Dipartimenti.

9.2. Per lo svolgimento delle proprie attività il Centro si avvale del personale tecnico-amministrativo eventualmente individuato e messo a disposizione, in via non esclusiva, dai Dipartimenti proponenti, previa formalizzazione con apposito provvedimento del Direttore Generale.



9.3. Il Centro ogni anno evidenzia in apposito documento approvato dal Comitato direttivo:

- a) l'incidenza-costo degli spazi messi a disposizione dai Dipartimenti aderenti, ivi compreso il costo di funzionamento, secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
- b) l'incidenza-costo del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro secondo parametri, indicatori e modalità stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

9.4. I Consigli dei Dipartimenti proponenti stabiliscono, di comune accordo, un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvengano la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi sostenuti dai Dipartimenti. Analogamente, il Consiglio di Amministrazione può stabilire un'eventuale percentuale di prelievo sui fondi del Centro (ove ne rinvenga la necessità) a rimborso totale o parziale dei costi eventualmente sostenuti dall'Università.

9.5. La gestione amministrativo-contabile dei progetti di ricerca o dei contratti o delle convenzioni di competenza tecnico scientifica del Centro avviene secondo le modalità di seguito descritte:

9.5.1. La stipula di contratti o convenzioni per lo svolgimento di attività di ricerca, di trasferimento tecnologico o di didattica di competenza del Centro deve prevedere nelle premesse e nelle motivazioni il riferimento alle specifiche competenze tecnico-scientifiche del Centro.

9.5.2. Ciascun contratto o convenzione deve prevedere

- l'individuazione del responsabile tecnico-scientifico dell'attività tra i professori e ricercatori afferenti ai Dipartimenti aderenti al Centro o raggruppati con il Centro ai sensi dell'articolo 2.3;
- l'individuazione del gruppo di ricerca afferente al Centro che svolge l'attività. Tale gruppo è composto da una o più Unità di ricerca composte dai docenti e ricercatori di uno stesso Dipartimento aderente al Centro o con esso raggruppato, che contribuiscono allo svolgimento dell'attività;
- per ciascuna unità di ricerca è individuato un responsabile di Unità;
- il piano di ripartizione delle attività tecnico-scientifiche e del budget del progetto tra le Unità di ricerca afferenti che viene approvato dal Comitato Direttivo, anche in modalità telematica.

9.5.3. Il Centro di spesa di riferimento per la gestione amministrativo-contabile del contratto o della convenzione è il Dipartimento di riferimento per la gestione amministrativo-contabile presso cui ha sede amministrativa il Centro, di cui all'art. 7.1. Tale Centro di spesa si impegna a trasferire ai Dipartimenti che partecipano all'attività il finanziamento secondo il piano di ripartizione concordato. I Dipartimenti



che partecipano allo svolgimento delle attività si fanno carico di tutte le eventuali anticipazioni di spesa necessarie allo svolgimento delle attività e alla rendicontazione delle attività e del finanziamento percepito secondo le modalità pattuite nel contratto stesso.

9.5.4. Laddove la tipologia di finanziamento lo renda possibile, la gestione amministrativo-contabile del contratto o della convenzione o del progetto può essere ripartita direttamente per le quote di competenza ai Dipartimenti ai quali afferiscono le unità di ricerca che partecipano all'attività. Tali Dipartimenti si faranno carico di tutte le eventuali anticipazioni di spesa necessarie allo svolgimento delle attività e alla rendicontazione delle attività e del finanziamento percepito secondo le modalità pattuite nel contratto stesso dal Dipartimento di riferimento.

Art. 10 - Durata

10.1. La durata del Centro è di tre anni.

10.2. Il rinnovo è disposto, previa delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, di norma per tre anni, salvo eccezioni debitamente motivate, nel qual caso sarà garantito comunque il completamento di eventuali programmi di ricerca in corso e/o da attuare entro scadenze temporali definite.

10.3. Alla richiesta di rinnovo, da trasmettere all'Amministrazione Centrale nei termini appresso indicati, il Centro acclude a corredo l'elenco dei finanziamenti ottenuti da istituzioni pubbliche e private, italiane ed estere negli ultimi 3 anni; lo stato dei programmi di ricerca attivati negli ultimi 3 anni; i risultati delle ricerche in termini di pubblicazioni, brevetti e traslazione dei risultati delle ricerche al sistema produttivo e dei servizi negli ultimi 3 anni; la situazione finanziaria degli ultimi tre anni al fine di verificare l'equilibrio finanziario ed economico.

10.4. La mancata richiesta di rinnovo o la mancata approvazione entro 3 mesi dalla scadenza, comporta la decadenza automatica del Centro.

10.5. Nel caso di cui al precedente comma, il Centro è disattivato nei modi e nei termini valutati, caso per caso, dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione: le relative risorse sono riassegnate ai Dipartimenti di pertinenza individuati sulla base degli apporti e della coerenza scientifica appositamente valutati dai suddetti organi

Art. 11 – Norme finali

11.1. Tutte le pubblicazioni e i brevetti derivati da attività del Centro debbono riportare l'espressa indicazione della Sapienza e del Dipartimento di afferenza



primaria, a maggior ragione laddove il finanziamento principale derivi da fondi della Sapienza e/o ne sia titolare un docente della Sapienza.

11.2. Ai fini della valutazione della qualità dei prodotti scientifici (nell'ambito dei VQR) la produzione scientifica del Centro è imputata dai docenti partecipanti alle attività del Centro ai Dipartimenti proponenti: il Comitato Direttivo dirime al proprio interno eventuali conflitti in ordine alla corretta e unica imputazione dei singoli prodotti scientifici.

11.3. L'ospitalità di ricercatori visitatori italiani o stranieri, come singoli o come gruppo dipendente da Enti di ricerca italiani o stranieri, deve avvenire alle condizioni generali stabilite dall'Università, in particolare riguardo al rilevare i costi generali di ospitalità ed alla quota di rimborso, che è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, su parere conforme del Senato Accademico, anche in misura variabile in relazione all'interesse dell'Università ad intrattenere relazioni di sinergia scientifica con il gruppo di ricercatori e con l'Ente di provenienza.

11.4. Per tutto quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente regolamento si rinvia al Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, al Regolamento-tipo dei Dipartimenti, nonché alla normativa interna ed esterna vigente.

11.5. Si applicano, altresì, al Centro le norme di cui al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto applicabili alle Università; tra queste, l'art. 70, comma 12 ai fini della valutazione del conto economico del personale universitario di ruolo afferente al Centro; ove detto personale presti attività anche per Enti esterni convenzionati si dà luogo a quota di rimborso sulla base di specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

Il presente decreto sarà acquisito agli atti nell'apposita raccolta.

IL RETTORE

F.to Eugenio Gaudio